



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TONINI, SCANU e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2011

Disposizioni per la proroga dei termini relativi alla partecipazione delle Forze armate italiane alla missione internazionale in Libia

ONOREVOLI SENATORI. - La risoluzione n. 7-1007, approvata dalla Commissione difesa della Camera dei deputati il 16 gennaio 2001, prevede una rigorosa procedura per la definizione delle condizioni per l'impiego delle Forze armate all'estero, che è stata sempre osservata dai Governi che si sono alternati in questi anni alla guida del Paese.

In particolare, la risoluzione prevede che il Parlamento, sulla base delle comunicazioni del Governo sull'andamento della eventuale crisi internazionale e sulle iniziative intraprese dalla comunità internazionale per affrontarle, approvi le determinazioni da questi assunte in tempi compatibili con l'adempimento dei previsti impegni internazionali; e che il Governo, acquisita la posizione del Parlamento, emani un decreto-legge contenente la copertura finanziaria ed amministrativa delle misure deliberate, ovvero presenti alle Camere un disegno di legge di contenuto corrispondente.

La lettera e lo spirito della risoluzione impongono pertanto l'attivazione di un circuito virtuoso, sia sul piano informativo che su quello deliberativo, tra Governo e Parlamento, che in nessun caso può essere presunto, ma deve essere sempre verificato. L'approvazione del decreto di proroga delle missioni militari all'estero è sempre stato, in questi anni, lo strumento al tempo stesso di copertura finanziaria e amministrativa e di autorizzazione politica all'impiego all'estero delle nostre Forze armate.

Il decreto di proroga delle missioni militari italiane all'estero, attualmente in vigore, - decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 -, autorizzava la spesa di oltre 58 milioni di euro per la partecipazione

delle Forze armate italiane alla missione NATO in Libia «*Unified Protector*», limitatamente al periodo 1° luglio-30 settembre 2011, diversamente dalla scadenza prevista per tutte le altre missioni, stabilita nel 31 dicembre 2011.

E tuttavia il Consiglio atlantico, il 21 settembre 2011, ha deciso la prosecuzione dell'intervento per il compimento della missione in Libia, oltre la scadenza del 30 settembre, definendo al tempo stesso un termine di ulteriori novanta giorni di estensione delle operazioni. Con un comunicato del 14 ottobre 2011, lo Stato maggiore italiano ha altresì reso noto che «gli assetti aerei e navali italiani messi a disposizione della NATO per l'operazione *Unified Protector* continuano le missioni assegnate per l'imposizione della *no-fly zone* e dell'embargo navale», precisando, tra l'altro, che solo nell'ultima settimana sono state effettuate diciotto missioni con velivoli da combattimento e che la nave San Giusto assicura il comando della componente marittima dell'operazione.

È dunque evidente che, in carenza di proroga del termine del 30 settembre 2011, stabilito dal citato decreto-legge n. 107 del 2011, il prolungamento della missione risulta scoperto sul piano finanziario e amministrativo e privo della indispensabile autorizzazione politica da parte del Parlamento. Poiché per la prima volta, trascorsi venti giorni dalla scadenza del termine previsto dal decreto-legge, il Governo non ha emanato un nuovo decreto, nonostante sia stato ripetutamente sollecitato in tal senso in diverse occasioni di confronto parlamentare, è stato predisposto il seguente disegno di legge, del quale si raccomanda l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine stabilito all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, relativo alla partecipazione delle Forze armate italiane alla missione internazionale in Libia, è prorogato al 31 dicembre 2011.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

